
COMUNE DI: Storo

PROVINCIA DI: Trento

COMMITTENTE: **CMF di Storo**
piazza Europa, n. 4 - 38089 Storo (TN)

OPERA: Opere di messa in sicurezza, potenziamento vasca di accumulo, sistemazione dell'organo di presa e rifacimento reti di distribuzione dell'acquedotto irriguo del Rio Sorino.

PROGETTO: **AMBITO – C.C. STORO**

OGGETTO: **Estratti cartografici**

Storo, agosto 2020

ing. Monèghini Salvatore
Quattro & Partners s.r.l.

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. SALVATORE MONEGHINI
ISCRIZIONE ALBO N° 1145

INDICE – ESTRATTI CARTOGRAFICI


Il presente elaborato tecnico “Estratti cartografici” contiene le seguenti cartografie del Sistema Informativo Ambiente e Territorio della Provincia Autonoma di Trento:

ESTRATTI GENERALI:

- Carta Tecnica Provinciale;
- estratto Ortofoto;
- mappa Catastale;
- Carta delle Tutele Paesistiche;
- Carta di Sintesi Geologica;
- Carta del Rischio Idrogeologico (PGUAP);
- Carta della Pericolosità Idrogeologica (PGUAP);
- Carta del Valore d’uso del Suolo (PGUAP);
- Carta delle Risorse Idriche;
- Carta delle Aree di Protezione Fluviale (PUP);
- Carta delle Aree Protette (SIC).

ESTRATTI C.C. STORO:

- estratto P.R.G. e Norme di Attuazione (art. 29, 31, 32 e 34).






Ortofoto2015 -- © Provincia Autonoma di Trento - Servizio Geologico - Ufficio Sistemi Informativi







- Contee provinciale
- Insediamenti storici
- Autostrada
- Viabilità
- Ferrovia

- Laghi
- Fiumi e torrenti
- Ghiaioni
- Area a quota superiore a 1600 m s.m.
- Area a parco naturale

1. Area di tutela ambientale

art. 11

- Area di tutela ambientale

2. Beni ambientali

art. 12

- Beni ambientali (L. 106/05/1994, n. 22)



3. Beni culturali

art. 13

- Beni artistici e storici (D. Lgs. 22/01/2004, n. 42)
- ▲ Beni archeologici (D. Lgs. 22/01/2004, n. 42)
- △ Area di interesse archeologico



CARTA DI SINTESI GEOLOGICA



Scala : 1:5000
Operatore :
Data : 7/11/2014



Carta di Sintesi Geologica

Aree a controllo sismico



Aree a controllo sismico a bassa simicita' (zona sismica 3)



Aree a controllo sismico a simicita' trascurabile (zona sismica 4)

Aree di sintesi geologica



Aree ad elev ata pericolosita' geologica ed idrologica



Aree ad elev ata pericolosita' v alanghiv a



Aree critiche recuperabili



Aree con penalita' grav i o medie



Aree con penalita' leggere



Aree soggette a fenomeni di esondazione



Aree senza penalita'



Fiumi e Laghi





Ghiacciai

Temi a corredo

----- Comuni amministrativi



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO



Scala : 1:5000
Operatore :
Data : 7/11/2014



Assetto idrogeologico

Carta del rischio idrogeologico

 Moderato (R1)	 Medio (R2)
 Elevato (R3)	 Molto elevato (R4)

Limiti amministrativi



 Comuni Amministrativi	 Provincia
---	---

Idrografia

 Laghi	 Alvei
---	---



CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA



Scala : 1:5000
Operatore :
Data : 7/11/2014



Assetto idrogeologico

Carta della pericolosità idrogeologica

	Aree ad elevata pericolosità di esondazione		Aree a moderata pericolosità di esondazione
	Aree a bassa pericolosità di esondazione		Aree ad elevata pericolosità geologica
	Aree a moderata pericolosità geologica		Aree a bassa pericolosità geologica
	Aree ad elevata pericolosità valanghiva		

Limiti amministrativi



	Comuni Amministrativi		Provincia
---	-----------------------	---	-----------

Idrografia

	Laghi		Alvei
---	-------	---	-------



CARTA DEL VALORE D'USO DEL SUOLO



Scala : 1:5000
Operatore :
Data : 7/11/2014



Assetto idrogeologico

Carta del valore d' uso del suolo


	Aree residenziali		Aree produttive
	Aree ricreative		Aree agricole
	Improduttivo		Campeggi
	Depuratori e discariche		Aree sciabili
	Aree a bosco e pascolo		Strade di importanza primaria
	Ferrovie		Strade di importanza secondaria

Limiti amministrativi

	Comuni Amministrativi		Provincia
---	-----------------------	---	-----------

Idrografia

	Laghi		Alvei
---	-------	---	-------



Legenda

Zona di Tutela Assoluta

-  Sorgenti
-  Sorgenti Minerali
-  Acque Superficiali
-  Pozzi


Zona di Rispetto Idrogeologico


-  Sorgenti, Sorgenti Minerali, Acque Superficiali e Pozzi

Zona di Protezione Idrogeologica

-  Sorgenti, Sorgenti Minerali, Acque Superficiali e Pozzi


altre sorgenti non disciplinate dall'art.21 del P.U.P.





Scala: 1:15000
Data: 7/11/2014

Legenda:
vedi foglio allegato





Aree protette

Aree protette

	3130		3140
	3150		3160
	3220		3240
	3260		3270
	4060		4070
	4080		6110
	6150		6170
	6210		6210*
	6230		6410
	6430		6510
	6520		7110
	7140		7150
	7220		7230
	7240		8110
	8120		8160
	8210		8220
	8230		8240
	8340		9110
	9130		9140
	9150		9160
	9180		91D0
	91E0		91H0
	91K0		9260
	9340		9410
	9420		non habitat UE

SIC

	< 1:15.000		> 1:15.000
---	------------	---	------------

ZPS


	< 1:15.000		> 1:15.000
---	------------	---	------------

Uffici e stazioni forestali

	Stazioni forestali		Uffici Distrettuali Forestali
---	--------------------	---	-------------------------------

Limiti amministrativi

	Comuni amministrativi
---	-----------------------



COMUNE DI STORO

LEGENDA PRG

ALTRE AREE

ELEMENTI CONVENZIONALI E FISICI

	Z403 CONFINE COMUNALE		Z401 CONFINE REGIONALE
--	-----------------------	--	------------------------

AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO E DI INTERESSE AMBIENTALE E CULTURALE

ELEMENTI NATURALI

	Z102 CORSI ACQUA	ART.??		Z101 LAGO	ART.??
	Z104 CORSI ACQUA			Z105 CANALI INTERRATI	

AREE DI PROTEZIONE CULTURALE ARCHEOLOGICA E NATURALISTICA

	Z301 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE	ART. 6 e ART. 40
	Z302 VINCOLO INDIRECTO MANUFATTI E SITI	ART. 6 e ART. 40
	Z303 SITO ARCHEOLOGICO	ART. 6 e ART. 40
	Z304 AREE DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO PAESAGGISTICO AMBIENTALE	ART.38
	Z312 AMBIITI ECOLOGICI	ART.40
	Z317 RISERVA LOCALE BIOTOPO	ART.38BIS
	Z309 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA	ART. 5 e ART. 40
	Z313 ZPS	ART. 5 e ART. 40
	Z320 VINCOLO DIRETTO MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA	ART.6
	Z201 AREA A TUTELA AMBIENTALE	ART.3

ZONE A - INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI

	A101 CENTRO STORICO	
	A203 R1 RESTAURO	ART.72R1
	A204 R2 RISANAMENTO	ART.72R2
	A205 R3 RISTRUTTURAZIONE	ART.72R3
	A207 R5 DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	ART.72R5
	A208 R6 DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	ART.72R6
	A301 PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO	SCHEDE CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
	A302 EDIFICI ESISTENTI IN AREA AGRICOLA	ART.29
	A401 AREE PUBBLICHE E PRIVATE	ART.78
	A403 PIANO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA	ART.80
	A404 SPAZI PRIVATI PAVIMENTI CAVEDI CORTI	ART.78
	A405 SPAZI PUBBLICI E PRIVATI DA RIQUALIFICARE CON PROGETTI DI ARREDO	ART.78
	A406 AREA A VERDE STORICO	ART.78

AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE O DESTINATE A NUOVI INSEDIAMENTI

ZONE B - AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

	B101 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE	ART.12
	B103 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	ART.14

ZONE H - VERDE PRIVATO E SERVIZI ALLA RESIDENZA

	H102 AREA A VERDE PRIVATO ATTREZZATO E PARCHEGGIO	ART.39
--	---	--------

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA' ECONOMICHE

ZONE D - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO, COMMERCIALI E TERZIARIE

	D101 AREE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI ESISTENTI DI LIVELLO PROVINCIALE	ART.17 - 19
	D102 AREE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI ESISTENTI DI LIVELLO PROVINCIALE DI PROGETTO	ART.18
	D104 AREE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI ESISTENTI DI LIVELLO LOCALE	ART.18
	D108 AREA COMMERCIALE INTEGRATA	ART.10BIS e ART.26
	D110 AREE PRODUTTIVE ESISTENTI MULTIFUNZIONALI	ART.17BIS
	D117 AREA PER LAVORAZIONE MATERIALE ESTRATTIVO E RECUPERO MATERIALI INERTI	ART.23TER
	D118 AREA DI SERVIZIO - STAZIONE CARBURANTE	ART.18TER
	D124 AREE COMMERCIALI	ART. 25 e ART. 26

D121 AREE COMMERCIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

D119 AREE PRODUTTIVE PER MATERIALE EDILE

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA' ECONOMICHE

ZONE L - AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

L108 AREA ESTRATTIVA ALL'APERTO

ZONE D - AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

D201 AREE PER ATTREZZATURE ALBERGHIERE ESISTENTI

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI

ZONE E - AREE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALI

E109 ALTRA AREA AGRICOLA PREGIATA DI RILEVANZA LOCALE

E110 AREA AGRICOLA DI RILEVANZA LOCALE

E103 AREA AGRICOLA

E104 AREA AGRICOLA DI PREGIO

E111 PRATI DI MONTAGNA

E106 AREA A BOSCO

E107 AREE A PASCOLO

E108 AREE AD ELEVATA INTEGRITA'

ZONE E - AREE PER AZIENDE AGRICOLE E PER IMPIANTI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI

E203 AREE AGRICOLE PER ALLEVAMENTI INDUSTRIALI E1-A1

E204 AREE ITTICOLE

E208 AREE AGRICOLE SPECIALI PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

ZONE F - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE E SOVRALocale

F113 AREA OSPEDALIERA

ZONE F - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE

F201 AREA PER ATTREZZATURE CIVILI AMMINISTRATIVE

F202 AREA CIVILE AMMINISTRATIVA DI PROGETTO

F203 AREE SCOLASTICHE E CULTURALI

F204 AREE SCOLASTICHE E CULTURALI DI PROGETTO

F205 AREA RELIGIOSA

F207 AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO

F208 AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE DI PROGETTO ALL' APERTO

F213 ASSISTENZIALE

F215 PIAZZOLA ELICOTTERO

F303 AREA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E PARCHEGGIO

F305 AREA PER PARCHEGGI PUBBLICI

F306 AREA PER PARCHEGGI DI PROGETTO

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

ZONE F - AREE PER SERVIZI

F801 AREE CIMITERIALI ESISTENTI E DI PROGETTO

F805 AREA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE

F803 AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI E ATTREZZATURE URBANE

AREE PER IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI

L104 AREA PER CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI

L105 AREE PER LA ROTTAMAZIONE

F808 IMPIANTO PER RADIOFREQUENZA

ART.10BIS

ART.18BIS

ART.23

ART.28

ART.33

ART.32

ART.31

ART.30

ART.37

ART.34

ART.35

ART.36

ART.30

ART.24

ART.37BIS

ART.49

ART.49

ART.49

ART.49

ART.49

ART.50

ART.50

ART.49

ART.51

ART.51

ART.52

ART.52

ART.41

ART.42

ART.21

ART.23BIS

ART.22

ART.21

ZONE F - AREE PER LA MOBILITA'

F409 STRADE DI TERZA CATEGORIA

F411 STRADE DI TERZA CATEGORIA DI PROGETTO

F412 STRADE ESISTENTI DI 4 CATEGORIA

F413 STRADE DI QUARTA CATEGORIA IN POTENZIAMENTO

F414 STRADE DI QUARTA CATEGORIA DI PROGETTO

F415 STRADE DI INTERESSE LOCALE

F416 ALTRE STRADE DA POTENZIARE

F417 ALTRE STRADE DI PROGETTO

F420 PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI

F421 PERCORSI CICLOPEDONALI DI PROGETTO

F444 ELETTRODOTTI

F446 CONDOTTE FORZATE

ZONE F - AREE PER LA MOBILITA' (con sistema dei poligoni)

F501 STRADE PRINCIPALI ESISTENTI

F502 STRADE PRINCIPALI DA POTENZIARE

F601 STRADE LOCALI ESISTENTI

F602 STRADE LOCALI DA POTENZIARE

F603 STRADE DI PROGETTO

F604 STRADA LOCALE IN GALLERIA ESISTENTE

AREE DI RISPETTO

FASCE DI RISPETTO

G101 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

G103 AREE DI RISPETTO STRADALE

G104 FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTI

G105 FASCIA DI RISPETTO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

G109 FASCIA RISPETTO DEPURATORI A

G110 FASCIA RISPETTO DEPURATORI B

G114 AREE SALVAGUARDIA PER ATTERRAGGIO ELICOTTERI

G115 AREA DI RISPETTO CORPI IDRICI

ALTRE AREE

ELEMENTI CONVENZIONALI E FISICI

Z501 PIANI ATTUATIVI AI FINI GENERALI

Z502 PIANI ATTUATIVI A FINI SPECIALI

Z503 PIANO ATTUATIVO DI RECUPERO

Z504 PIANI DI LOTTIZZAZIONE

PIANI ATTUATIVI

Z602 AREA CON SPECIFICO RIFERIMENTO NORMATIVO

Z603 RIPRISTINO AMBIENTALE

Z604 SITI BONIFICATI

NORME ATTUATIVE SPECIFICHE E VARIANTI

V100 VARIAZIONI



COMUNE DI STORO

PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di Storo

Norme tecniche d'attuazione e allegati grafici

(Ai sensi dell'art. 120 della Legge Provinciale per il Governo del Territorio 2015 – Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

e dell'art. 104 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.)

VARIANTE 2019

ADOZIONE FINALE

Il tecnico incaricato

dott. arch. Pierluca Malcotti



Il collaboratore ufficio tecnico

geom. Debora Rosa

Il capo ufficio tecnico

dott. arch. Filippo Crescini

Il segretario comunale
dott.ssa Paola Giovanelli

Capo V°

Aree destinate ad attività agro-silvo-pastorali e altre aree

Art. 29

Norme generali per le aree destinate ad attività agro-silvo-pastorali e altre aree (zone E)

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali. Tali aree si articolano nelle seguenti:

- a) area agricola di pregio (art. 30) (E104);
 - b) area agricola (art. 31) (E103);
 - c) area agricola di rilevanza locale (art. 32) (E110);
 - d) area agricola pregiata di rilevanza locale (art. 33) (E109);
 - e) area a bosco (art. 34) (E106);
 - f) area a pascolo (art. 35) (E107);
 - g) area a elevata integrità (art. 36) (E108);
 - h) prati di montagna (art. 37) (E111);
 - i) area per impianti agricoli – magazzino prodotti agricoli (art. 37 bis) (E208_M).
2. Fanno parte di questo capo V anche le aree speciali di cui agli articoli da 38 a 42ter:
- a) area di protezione naturalistica (art. 38) (Z304);
 - b) riserva locale (art. 38 bis) (Z317_RL);
 - c) servizi privati (art. 39) (H102_Sp);
 - d) area di protezione culturale, archeologico e naturalistico (art. 40);
 - e) area cimiteriale esistente (art. 41) (F801_C);
 - f) area per impianti di depurazione – depuratore (art. 42) (F805_D);
 - g) rete trasporto energetico - elettrodotti e condotta forzata (art. 42 bis) (F444 e F446);
 - h) area aeroportuale (art. 42 ter) (F436).

3. Negli edifici esistenti o ultimati all'entrata in vigore del PRG possono essere mantenute le destinazioni abitative in atto. Essi possono essere altresì destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche.

4. Per gli edifici autorizzati prima dell'entrata in vigore del PRG anche se adottato, dove sia documentato e autorizzato l'inizio lavori in modo consistente è ammesso il completamento in forma, dimensioni e destinazioni d'uso conformi alla concessione rilasciata e secondo quanto contenuto nell'art. 102 comma 5 della LP 1/2008 e le disposizioni transitorie di cui al Titolo VI, Capo I della L.P. 4 agosto 2015, n.15.

5. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Sono da considerarsi edifici anche i manufatti allo stato di rudere definiti da murature perimetrali completamente in pietra o parzialmente in pietra e strutture portanti lignee che conservano la forma e le dimensioni originarie anche con modesti crolli di parte delle murature perimetrali o della struttura del tetto. Per i ruderi valgono in quanto applicabili le norme di cui alle tipologie 5.1 e 5.2 degli indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero indicati nella fase di progetto del censimento del patrimonio edilizio esistente. In caso di demolizione e ricostruzione di edifici in fascia di rispetto stradale si applicano le norme stabilite dalla Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890 recante "Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari" e s.m. e i..

6. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni completamente in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili.

7. Per gli usi di cui al precedente terzo comma, gli edifici esistenti nelle aree E104, E103 ed E109 individuati con classe A302_P (e contrassegnati da apposita cerchiatura solo sulla cartografia in scala 1:2000) e numerati progressivamente dal numero 1 e quelli esistenti nelle aree E110 possono essere ristrutturati; considerando la superficie utile netta (Sun) alla data di entrata in vigore del PRG (approvazione PAT anno 1999), gli edifici di superficie utile netta inferiore a mq. 90 possono essere ampliati fino a raggiungere i mq.120, quelli di superficie utile netta superiore a mq. 90 possono essere ampliati per un massimo del 40% e in ogni caso non superare i mq 270 , purché vengano rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme e l'altezza massima (Hf) di mt. 8.50, nonché i criteri tipologici e architettonici stabiliti per

ciascuna zona. Per gli edifici esistenti di altezza superiore (Hf) ai mt. 8.50 non sono consentiti ampliamenti in sopraelevazione per cui l'altezza massima consentita è quella rilevabile allo stato attuale dell'edificio all'entrata in vigore della presente variante al PRG. Per tali edifici ampliati o ristrutturati è ammesso l'uso residenziale per un massimo di mq 180 di Sun per le aree E104, E103, E110 e E109 riferito all'intero edificio, a condizione che tali edifici siano già serviti da idonea viabilità di accesso e da idonee opere di urbanizzazione. Per gli edifici esistenti con superficie utile netta superiore ai mq. 270 l'uso residenziale è ammesso per un massimo del 60% della superficie totale, con la possibilità di realizzare due unità abitative, da realizzarsi secondo gli schemi tipologici allegati alle presenti NTA, previsti per le aree agricole. Inoltre in tali edifici è sempre consentita la realizzazione di locali di servizio interrati, purché la parte non sottostante all'edificio non ecceda il 40% del volume lordo fuori terra (VI). L'ampliamento consentito si riferisce all'intero edificio inteso come unità minima di intervento e non alle singole proprietà. L'intervento di cui al presente comma sugli edifici p.ed. 1606 e p.ed. 1324 in c.c. Storo sono ammessi solo nell'ambito di un progetto di riqualificazione ambientale che comporta la completa demolizione del manufatto esistente e la successiva costruzione di un edificio nei limiti e caratteri tipologici qui stabiliti.

8. Per i manufatti incongrui si applica la norma di cui all'art. 11 comma 7.

9. I manufatti non considerati edifici possono essere ristrutturati purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria e sia compatibile con l'uso agricolo e i criteri tipologici e architettonici stabiliti per ciascuna zona.

10. Nelle aree agricole E103, E104, E109 e E110 è consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni come previsto ai sensi dell'art. 85 Regolamento urbanistico/edilizio provinciale Dpp 19 maggio 217, n. 8-61/Leg recante disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari.

11. Sono consentite modeste costruzioni, di tipo chiuso, parzialmente o totalmente aperte come pertinenza accessorio al fabbricato principale, ad uso legnaia o autorimessa in tutte le aree agricole per un volume lordo fuori terra massimo di mc 70 per ogni unità abitativa, da realizzarsi secondo gli schemi tipologici allegati in tabella 1. Tali schemi sono da ritenersi indicativi, e dovranno essere coerenti al carattere architettonico dell'edificio di cui sono pertinenza. I manufatti accessori non costituiscono volume urbanistico e pertanto possono essere realizzati senza l'obbligo di rispetto della Sun in percentuale e l'indice di utilizzazione territoriale (Ht) o fondiaria (Hf) stabiliti per le singole aree. La realizzazione del volume destinato a autorimessa come da relativo schema tipologico è consentito solamente per le unità abitative esistenti che ne siano sprovviste, all'interno delle quali non sia possibile ricavare un locale per tale scopo. Se la volumetria ammessa è interamente destinata a autorimessa non è possibile realizzare altri manufatti accessori. La possibilità di realizzazione dei volumi accessori implica la demolizione delle eventuali superfetazioni o ricoveri auto precari presenti sul lotto. Il volume accessorio non configurabile come edificio per quanto riguarda la distanza dai fabbricati dovrà essere costruito nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 2 della delibera della giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010.

12. I sopraccitati manufatti agricoli dovranno rispettare la distanza prevista nella parte terza delle presenti norme.

13. Nelle aree E111, E106 ed E107 è stato fatto il censimento del patrimonio edilizio montano tradizionale esistente e dei manufatti sparsi non riconducibili dal punto di vista tipologico e formale agli edifici tradizionali di montagna, la classificazione tipologica degli edifici, l'individuazione degli indirizzi normativi generali e specifici nonché la catalogazione degli stessi in apposite schede in due raggruppamenti distinti. Si rinvia all'art. 5 comma 3 per le valutazioni di incidenza all'interno dei SIC.

14. La stessa cura prevista per gli edifici ricadenti nella zona E111, E106 ed E107 va anche osservata nelle operazioni di riuso o di trasformazione d'uso degli edifici e manufatti esistenti nelle aree E104, E103, E110 ed E109.

15. Per quanto riguarda gli interventi negli edifici o ruderi considerati edifici, non censiti spetta alla commissione edilizia stabilire i criteri di valutazione degli interventi diretti.

16. In tutte le aree E104, E103, E110, E109, E111, E106 ed E107 sono consentiti gli appostamenti fissi e temporanei così come definito all'art. 27 della LP 9 dicembre 1991 e n°24 e s.m..

17. Nelle aree agricole è vietato l'inserimento di nuovi insediamenti agricoli industriali.

18. Nelle aree E104, E103, E110, E109 ed E111 sono possibili:

a) lavori di sistemazione del verde con modifiche dell'andamento attuale del terreno, da realizzarsi mediante scarpate o muretti di contenimento in pietra a vista;

b) recinzioni, consentite anche nelle aree E106 ed E107, da realizzarsi in legno o in rete metallica con pali in legno o in metallo purché limitate alle aree in adiacenza degli edifici esistenti, evitando la realizzazione di muretti di sostegno emergenti dal terreno; nelle aree pertinenziali degli edifici aventi una destinazione diversa da quella agricola sono ammesse recinzioni anche in metallo con esclusione della rete metallica a maglie;

c) la realizzazione di spazi a parcheggio esterno pertinenziali al lotto fatto salvo quanto previsto all'art. 11 comma 6, e percorsi di accesso e di servizio pavimentati in lastre o cubetti in pietra, o in piastrelle in cemento colorato;

d) la posa a dimora di alberature a foglie caduche ad alto o medio fusto nelle posizioni che non riducano il soleggiamento ottimale alle proprietà vicine.

19. Ai sensi dell'art. 112 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15/2015 e del Titolo IV, Capo I del regolamento urbanistico/edilizio provinciale, nel caso di recupero degli edifici a fini abitativi non permanenti il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente. La Giunta comunale può approvare gli schemi di convenzioni urbanistiche contenenti le clausole essenziali, demandando ai funzionari di merito a conclusione positiva delle singole istruttorie la sottoscrizione dei singoli atti.

20. Nelle aree agricole E104, E103, E110 ed E109 di fondovalle è ammessa la costruzione di depositi agricoli da parte di richiedenti iscritti all'albo degli imprenditori agricoli sezione prima. Tali depositi devono mantenere la destinazione agricola senza possibilità di realizzare l'alloggio per l'impresa. L'altezza massima (Hf) del deposito non deve superare ml. 6,00, il lotto minimo deve essere di mq. 2.500 e la superficie coperta non deve superare il 25% del lotto. Per gli interventi nelle aree E104 sarà necessario rispettare la procedura prevista all'art. 38 comma 5 delle NTA del PUP.

21. Nelle aree agricole E103 ed E104 è consentita la realizzazione, da parte di richiedenti iscritti all'albo degli imprenditori agricoli sezione prima, di depositi modulari ad arco con struttura in acciaio e copertura in PVC per il ricovero di mezzi, fieno o prodotti agricoli, ponendo particolare attenzione alla scelta del posizionamento nel lotto e del colore scelto, che dovranno garantire il minimo impatto ed un inserimento armonico nel contesto. La posa di questi manufatti potrà essere richiesta esclusivamente da proprietari o affittuari di terreni tra loro adiacenti delle seguenti dimensioni:

a) nel caso di superfici attigue di almeno 3000 mq, le dimensioni massime di questi depositi modulari saranno di 6,50 m di larghezza e 15 m di lunghezza, con una altezza massima di 4,50 m (misurata nel punto più alto dell'arco);

b) nel caso di superfici attigue di almeno 5000 mq, le dimensioni massime di questi depositi modulari saranno di 10,50 m di larghezza e 30 m di lunghezza, con una altezza massima di 6,50 m (misurata nel punto più alto dell'arco). Solo nel caso di proprietari o affittuari di almeno 5000 mq, sarà possibile posizionare una struttura ogni 3000 mq di superficie.

22. Nelle aree E103 previo parere di cui all'articolo 37 comma 3, sono ammessi maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili.

Art. 30

Area agricola di pregio (E104)

1. Sono aree agricole di pregio di rilevanza provinciale quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.

2. Le aree agricole di pregio di rilevanza provinciale sono individuate nel sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG e corrispondono sostanzialmente con quelle individuate dal PUP con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) a sua volta richiamato dall'art. 38 comma 11 e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 38.

b.5) il volume lordo fuori terra come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima di 400 mc. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume lordo fuori terra attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità;

c) la superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente ortofrutticolo e floreale non può essere inferiore a mq. 2500. La realizzazione di volumi destinati ad abitazione è subordinata alla esistenza di serre a carattere permanente in misura non inferiore a mq. 700. Tali volumi non possono comunque superare il limite di 400 mc. Valgono le ulteriori seguenti norme e indici:

c.1) l'altezza massima (Hf) degli edifici pari a m. 9.00;

c.2) l'indice di fabbricabilità fondiaria (IFF) massimo da calcolarsi sulla superficie dell'azienda è di 0.30 mc/mq;

c.3) I volumi delle serre non sono conteggiati ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume lordo fuori terra attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.

8. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in aree agricole di rilevanza provinciale, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.

9. Per tutte le nuove costruzioni realizzate secondo le norme contenute nei paragrafi a), b) e c) del comma 7 i richiedenti il permesso di costruire devono risultare iscritti all'albo degli imprenditori agricoli sezione prima, e il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, da esprimersi da parte del servizio provinciale competente.

10. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.

11. In queste aree è consentita la ricostruzione e la realizzazione di opere stradali di infrastrutturazione del territorio agricolo a tutte le opere necessarie per il riordino fondiario.

12. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 ed è fatto salvo quanto disposto per singoli edifici nelle norme relative al censimento del patrimonio edilizio di montagna.

Art. 31

Area agricola (E103)

1. Sono aree destinate alla produzione agricola, che presentano tuttavia qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio di rilevanza provinciale di cui all'art. precedente.

2. Sono indicate con la classe E103_P del sistema insediativo e produttivo del PRG. e corrispondono sostanzialmente con quelle individuate dal PUP con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 37.

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

4. L'agriturismo è ammesso ai sensi dell'art. 81 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale di attuazione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

5. In tali aree sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

a) manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;

b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri stabiliti dall'art. 71 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per

impresa agricola per un volume lordo fuori terra massimo di 400 mc residenziali, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I^a dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della LP 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

6. L'unità residenziale se richiesta contemporaneamente all'edificio agricolo dovrà essere realizzata assieme o in fase successiva alla realizzazione dell'edificio stesso.

7. Per l'edificazione in tali aree il permesso di costruire comunale è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'Albo degli imprenditori agricoli della Provincia autonoma di Trento, sezione prima e sezione seconda;

b) avere la disponibilità di un lotto agricolo minimo di 10.000 mq. di cui almeno 5.000 in proprietà, formato da particelle fondiarie anche non contigue, purché siano ubicate nel territorio comprensoriale, risultino, sulla base dei fogli di possesso, terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come bosco, improduttivo, palude e stagno, zona edificata e sue pertinenze, ecc.) e siano all'interno di aree nelle quali gli strumenti urbanistici non prevedono destinazioni incompatibili con l'uso agricolo dei terreni;

c) la richiesta di permesso di costruire, nel caso in cui, ai sensi della lett. b) del presente comma, il richiedente non sia proprietario dell'intero lotto agricolo minimo, dovrà essere sottoscritta dai terzi proprietari.

d) Per i medesimi fini, il comune cui è rivolta la richiesta di permesso di costruire, dovrà preliminarmente provvedere all'accertamento presso gli altri comuni territorialmente interessati alle particelle fondiarie che concorrono alla formazione del lotto agricolo minimo, che tali particelle fondiarie siano suscettibili di essere computate per la realizzazione degli interventi programmati.

8. Ai medesimi comuni territorialmente interessati dovrà essere poi data comunicazione dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire ai fini di iscrivere negli appositi registri comunali le particelle fondiarie che sono state utilizzate nel computo del lotto agricolo minimo.

9. Si applicano i seguenti indici urbanistici:

a) lotto agricolo minimo: mq. 10.000;

b) lotto minimo in area agricola di rilevanza provinciale sul quale si intende costruire il fabbricato o complesso di fabbricati rurali: mq. 2.500;

c) indice massimo di copertura relativo al lotto minimo:

c.1) per fabbricati destinati alla conduzione aziendale, stalle, fienili, ecc.: 10%;

c.2) per la parte del volume da adibire ad abitazione del conduttore: non oltre i 400 mc;

d) indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0.20;

e) altezza massima (Hf): ml. 9,00; nel caso di fienili sovrapposti a stalla: ml. 10,00.

10. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.

11. È consentita la costruzione di serre anche con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso è legato al periodo di una cultura. Il volume di tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità. Qualora il lotto su cui avviene tale edificazione confini con una zona residenziale, dovrà essere rispettata, da tale confine, una distanza minima di ml. 5.00.

12. Per la costruzione di strutture per gli allevamenti di tipo minore (pollame, ecc...) il lotto agricolo minimo è ridotto a mq. 5.000 lotto minimo in area agricola mq. 1.500 indice massimo di copertura 10%.

13. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume lordo fuori terra attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.

14. L'intervento di riqualificazione dovrà avvenire secondo quanto previsto negli schemi grafici di cui all'allegata tabella 4 intesi come elementi di riferimento per la stesura degli interventi diretti e secondo quanto indicato nelle norme generali.

15. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole, di cui all'art. 29 ed è fatto salvo quanto disposto per singoli edifici nelle norme relative al censimento del patrimonio edilizio di montagna.

Art. 32

Area agricola di rilevanza locale (E110)

1. Le aree agricole di rilevanza locale di fondovalle parzialmente urbanizzate sono caratterizzate dalla presenza di manufatti che in origine avevano una precisa funzione agricola. Sono ubicate ai margini delle zone pianeggianti di fondovalle e a monte dei nuclei abitati di Ca' Rossa, Darzo, Lodrone e Riccomassimo.

2. Dal punto di vista tipologico e architettonico le preesistenze edilizie si caratterizzano per la loro forma e funzione, ed erano assimilabili ai masi di montagna, costruiti con materiali poveri quali legno e pietra.

3. A seguito delle recenti operazioni di trasformazione d'uso realizzate spesso in maniera incongrua, e della realizzazione di nuove strutture edilizie residenziali, si sono operate delle profonde modifiche dell'assetto paesaggistico ambientale originario.

4. In queste aree pertanto si rendono necessarie operazioni di riqualificazione paesaggistico ambientale riferite agli edifici esistenti e all'ambiente circostante per recuperare parzialmente l'immagine originaria dei luoghi.

5. Il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri:

a) negli edifici esistenti o ultimati all'entrata in vigore del PRG è ammessa la variazione d'uso a fini residenziali per un massimo di mc. 600 riferiti all'intero edificio oltre l'autorimessa di pertinenza se necessaria per il rispetto degli standard;

b) essi possono essere altresì destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con il turismo e agriturismo;

c) le strutture agrituristiche esistenti possono essere ampliate fino ad un massimo del 100% del volume lordo fuori terra attuale;

d) ai fini di quanto stabilito al comma precedente il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Sono da considerarsi edifici anche i manufatti allo stato di rudere definiti da murature perimetrali completamente in pietra o parzialmente in pietra e strutture portanti lignee che conservano la forma e le dimensioni originarie anche con modesti crolli di parte delle murature perimetrali o della struttura del tetto. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni completamente in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili;

e) per gli usi di cui al primo comma, gli edifici esistenti nelle aree E110 possono essere ristrutturati e ampliati nei seguenti termini:

e.1) quelli di volume inferiore a mc. 300 possono essere ampliati fino a raggiungere i mc. 400;

e.2) quelli di volume superiore ai 300 mc. possono essere ampliati per un massimo del 30% e in ogni caso non superare i 1000 mc. purché vengano rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme, l'altezza massima (Hf) di 8.50 mt.;

e.3) per tali edifici ampliati e ristrutturati è ammesso l'uso residenziale per un massimo di mc. 600 riferito all'intero edificio;

e.4) l'ampliamento consentito si riferisce all'intero edificio inteso come unità minima d'intervento e non alle singole proprietà;

f) i manufatti non considerati edifici possono essere ristrutturati nel limite del volume urbanistico esistente purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria e sia compatibile con l'uso agricolo e i criteri tipologici e architettonici stabiliti per la zona.

6. Nelle aree E110 sono consentite le modeste costruzioni come pertinenza accessorio al fabbricato principale, di cui all'art. 11 comma 5, ivi compreso il limite alle unità abitative.

7. Una particolare cura va osservata nelle operazioni di riuso e di trasformazione d'uso degli edifici esistenti che hanno conservato i caratteri tipici dell'architettura rurale. In tali edifici andranno valorizzati l'uso dei materiali, delle tecniche di lavorazione tradizionali, nonché le caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie, nel rispetto dei criteri previsti nelle norme di carattere generale per le aree agricole, a bosco e a pascolo.

8. All'interno delle aree E110, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29.

9. Sul rudere contrassegnato con apposita cerchiatura, situato a monte del cimitero di Storo è consentito la ricostruzione anche con modeste variazioni planimetriche con muratura in pietra locale a vista e tetto in legno per la realizzazione di uno spazio didattico al coperto.

10. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi e ruderi esistenti, giudicati dalla commissione edilizia privi di rilevanza storica o architettonica, dovranno essere rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme.

11. La pavimentazione degli spazi a parcheggio di cui all'art. 8 commi 12 e 13 deve essere in grigliato inerbito o stabilizzato o in altre superfici permeabili.

Art. 33

Area agricola pregiata di rilevanza locale (E109)

1. Sono aree agricole quasi totalmente libere da costruzioni situate all'interno e all'esterno degli spazi edificati e ai margini dei nuclei di antica origine, che assumono un valore particolare dal punto di vista paesaggistico.

2. Rappresentano infatti delle aree di particolare pregio paesaggistico per quanto riguarda la protezione visiva dei nuclei storici, in quanto adiacenti alle aree già infrastrutturate.

3. In tali aree il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) è vietata qualsiasi nuova costruzione stabile o provvisoria;

b) per i manufatti incongrui si applica la norma di cui all'art. 11 comma 7.

4. All'interno delle aree E109, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole.

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi e ruderi esistenti, giudicati dalla commissione edilizia privi di rilevanza storica o architettonica, dovranno essere rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme.

6. La pavimentazione degli spazi a parcheggio di cui all'art. 8 commi 12 e 13 deve essere in grigliato inerbito o stabilizzato o in altre superfici permeabili.

Art. 34

Area a bosco (E106)

1. Sono aree occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione del bosco. I perimetri delle aree a bosco sono indicati nel sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale del PRG. Con riferimento all'art. 40 e 48 comma 2 del PUP si chiarisce che perimetri sono già stati precisati in relazione all'accertata alterazione dello stato dei luoghi, senza pregiudicare i contenuti sostanziali dei piani forestali e montani, e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 40 anche se rimane ancora valido il regime di salvaguardia previsto dall'art. 48 comma 2.

2. Sono vietati sistemi insediativi di qualsiasi natura e dimensione.

3. Sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti, soggetti comunque al parere favorevole della PAT ed in coerenza con il piano generale forestale della Provincia e dei piani di assestamento forestale:

a) strade di accesso al bosco e alle opere di presa;

b) strade per il trasporto del legname, di sezione non superiore a ml. 3.00;

c) ricoveri temporanei per il personale addetto alla forestazione, per i materiali e gli strumenti di lavoro da realizzarsi in legno secondo tipologie tradizionali;

d) risanamento e riattamento degli edifici esistenti a scopi produttivi o ad uso di residenza temporanea, da attuare secondo quanto previsto dallo studio dei criteri e indirizzi per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, parte integrante del PRG;

e) opere necessarie alla stabilizzazione dei corsi d'acqua secondo le indicazioni e le previsioni del Servizio provinciale bacini montani;

f) strade taglia fuoco e strutture antincendio; sono inoltre consentite, previa autorizzazione delle competenti autorità, eventuali modifiche alle culture esistenti a fini di produzione agricola;

g) ampliamento di malghe e rifugi classificati alpini in attività nella misura del 20% volume lordo fuori terra attuale per garantirne la funzionalità;

h) è vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie e scavi, tenere discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci all'aperto e in vista e realizzazione di recinzioni;

i) è vietata la pubblicità commerciale.

4. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 e quanto previsto nello studio del censimento del patrimonio edilizio montano esistente di cui al comma 13 dello stesso articolo.

Art. 35

Area a pascolo (E107)

1. Sono destinate prevalentemente al pascolo e alla promozione e sviluppo della zootecnia.

2. I perimetri delle aree a pascolo sono indicati nel sistema insediativo e produttivo del PRG.

3. Tali aree svolgono anche una funzione essenziale di salvaguardia del sistema idrogeologico, e dell'equilibrio geologico in generale. In queste aree sono ammesse esclusivamente attrezzature destinate alle attività di cui sopra, e precisamente:

a) locali per ricovero animali, lavorazione del latte, magazzini e depositi, da realizzarsi preferibilmente in pietra a vista e legno secondo tipologie tradizionali;

b) più in generale nei pascoli sono consentite le attività, le strutture edilizie e gli interventi urbanistici strettamente attinenti all'esercizio della zootecnia, ivi comprese le opere di bonifica.

4. È vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica, e recupero ambientale e funzionale.

5. È ammessa la riconversione a pascolo dei suoli tuttora accatastati in quanto tali, ma attualmente abbandonati o rimboscati in modo non irreversibile. Fintantoché non siano ripristinate le primitive condizioni a pascolo, in queste aree vigono le disposizioni relative ai boschi:

a) miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad essi connessi, con sezione non superiore a ml. 3.00;

b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei servizi forestali provinciali;

c) è consentito l'uso agrituristico delle strutture edilizie esistenti, nonché la ristrutturazione e ampliamento di malghe e rifugi classificati alpini, giustificati da precise esigenze funzionali.

6. L'edificazione di nuovi fabbricati destinati agli usi di cui sopra, dovrà avvenire con volumetrie superiori ai 3000 mc. (per azienda) da realizzarsi con strutture in muratura a vista e legno nel rispetto delle tipologie tradizionali.

7. Per gli edifici esistenti alla data dell'adozione del PRG è consentita:

a) l'aggiunta di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 25 % del volume lordo fuori terra esistente a tale data, in aderenza al fabbricato principale;

b) l'ampliamento del 25% del volume lordo fuori terra esistente è consentito anche se la destinazione dell'edificio non è specificatamente agricola (es. albergo) detto ampliamento è consentito al fine esclusivo di garantirne la funzionalità;

c) è consentita la ricostruzione del rudere in località Macaone p.ed. n° 166 per usi sociali.

8. Gli edifici di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo possono anche svolgere funzioni di rifugio e di posti di ristoro.

9. In particolare per le malghe è consentito il cambio di destinazione d'uso per rifugio, ristoro e comunque legato al turismo escursionistico.

10 In queste aree valgono inoltre le seguenti norme:

a) altezza massima (Hf): 7.00 ml.

11. All'interno di queste aree, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 e quanto previsto nello studio del censimento del patrimonio edilizio montano esistente di cui al comma 13 dello stesso articolo.